

Roma, lì 28 maggio 2018

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Sistema Bancario e Finanziario
Affari Legali – Ufficio VI
Via Venti Settembre, 97
00187 Roma
PEC: dt.direzione4.ufficio6@tesoro.it

OGGETTO: Osservazioni relative alla consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive delle norme approvate mediante il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

1. Considerazioni introduttive.

In data 23 aprile 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea una rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (di seguito, «direttiva PSDII»), recepita in Italia mediante il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

In data 15 maggio 2018, codesta Amministrazione ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto legislativo, ritenendole opportune sia a seguito della predetta rettifica «... sia per il più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della PSDII e le norme nazionali da ultimo introdotte per il recepimento della stessa.».

La consultazione, pertanto, apre altresì ad osservazioni che riguardino l'allineamento della normativa nazionale vigente alle disposizioni della direttiva europea sui servizi di pagamento, un settore quest'ultimo che interessa direttamente le attività di regolazione e controllo dello scrivente Organismo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che il d.lgs. n. 218/2017 ha introdotto o modificato disposizioni legislative con effetti diretti e indiretti nei confronti degli agenti in attività finanziaria (su tutte, v. il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 128-*decies* ovvero l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – TUB).

In proposito, lo schema di decreto legislativo posto in consultazione interviene espressamente sull'articolo 128-*duodecies* del TUB, rubricato «Disposizioni procedurali», che **OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

Piazza Borghese, 3 – 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

costituisce il nucleo fondamentale dell'attività di controllo posta in essere dall'OAM nei confronti dei propri iscritti.

Tra questi ultimi un ruolo rilevante è rivestito dagli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono « ... contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. » (articolo 128-*quater*, comma 1, del TUB).

In aggiunta, giova ricordare che nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, gestito e tenuto dallo scrivente Organismo, è presente una sezione speciale dedicata agli «agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.» (articolo 128-*quater*, comma 6, del TUB).

Quanto sopra è in linea con le disposizioni della direttiva PSDII secondo cui «[g]li Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti: a) gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti; ...» (articolo 14, paragrafo 1).

Infine, i servizi di pagamento per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere mandato sono elencati, accanto ai prodotti finanziari, in un'apposita circolare dell'OAM (circolare OAM n. 3/12 - Prodotti e servizi per i quali è possibile ricevere mandati).

Tutto ciò sottolinea che la disciplina dei servizi di pagamento è strettamente connessa a quella dell'agenzia in attività finanziaria.

Di conseguenza, si ritiene che la consultazione pubblica in oggetto possa rappresentare un'opportuna sede per presentare mirati interventi legislativi diretti specificamente a integrare l'articolo 128-*duodecies*, del TUB, al fine di allinearli ai principi sanciti dalla direttiva PSDII, recepiti in Italia attraverso la legge 12 agosto 2016, n. 170 (di seguito, "legge di delegazione europea 2015")¹ e il successivo d.lgs. n. 218/2017.

In conclusione, alla luce di quanto precede, e considerata la rilevanza del settore dei servizi di pagamento in materia creditizia e finanziaria, si auspica che la normativa sugli agenti in attività finanziaria possa essere oggetto di opportune modifiche tese a razionalizzare il settore e incrementare l'affidabilità, la qualità dei servizi offerti e la tutela dei clienti che si rivolgono agli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento ovvero prestano esclusivamente servizi di pagamento.

¹ Legge 12 agosto 2016, n. 170 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (GU n.204 del 1.9.2016).

Le mirate modifiche di seguito proposte, inoltre, risulterebbero necessarie al fine di perfezionare le modalità operative dell'OAM nei suoi compiti di controllo sull'osservanza della normativa da parte degli iscritti.

Tutto ciò, a completamento di un complessivo intervento di correzione richiesto in sede sia europea sia nazionale, in cui si inserisce l'obiettivo di completare l'opera di rafforzamento della normativa in materia di intermediazione creditizia recentemente realizzata mediante l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e del citato d.lgs. n. 218/2017.

Per agevolare la lettura si allega altresì il testo vigente dell'articolo 128-*duodecies*, del TUB, in modalità revisione (v. allegato n. 1).

2. Proposte di modificazione all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo.

Alla luce di quanto suesposto, valuti Codesta Amministrazione se intervenire sull'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine di apportare talune integrazioni all'articolo 128-*duodecies*, del TUB:

a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2 e 128-*sexies*, comma 2,»;

➤ Motivazione

La proposta di modificazione va letta in coordinazione con quella presentata di seguito al punto c), relativa al comma 3 dell'articolo 128-*duodecies*, del TUB.

Come noto, le attività istituzionali dell'OAM sono supportate esclusivamente dal pagamento dei contributi dovuti dagli iscritti, tra cui gli agenti in attività finanziaria che promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione dei servizi di pagamento nonché gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento (v. citati articoli 128-*quater*, commi 1 e 6, del TUB).

Il mancato pagamento degli stessi costituisce un grave pregiudizio per le suddette attività e, conseguentemente, è necessario sanzionare tale condotta con la cancellazione *ex* articolo 128-*duodecies*, comma 1, del TUB, del soggetto dagli elenchi al fine di scongiurare lo svolgimento di attività riservate agli iscritti OAM da parte di soggetti inadempienti dal punto di vista dei versamenti previsti dalla legge.

Tuttavia l'OAM, cogliendo l'occasione delle indicazioni fornite dalla direttiva PSDII in merito alla proporzionalità delle sanzioni (considerando 99), propone di prevedere l'irrogazione

della cancellazione di cui al comma 3 in modo che il soggetto eventualmente cancellato possa, una volta ottemperato il suo obbligo di pagare i contributi, iscriversi nuovamente agli elenchi OAM.

b) al comma 1, lettera a-*bis*) dopo le parole «I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.» sono inserite le seguenti «Se la violazione è commessa da coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo in una persona giuridica iscritta in violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, la persona giuridica iscritta è obbligata in solido con il responsabile della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.».

➤ Motivazione

Si prevede che, nel caso di violazione commessa da coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo in una persona giuridica iscritta in violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, la persona giuridica iscritta è tenuta in solido con il responsabile al pagamento della somma dovuta.

Ciò nell'ottica di introdurre una più estesa responsabilizzazione degli esponenti aziendali che operano nel settore dell'agenzia finanziaria e della mediazione creditizia, in linea con quanto avvenuto nel settore della distribuzione assicurativa mediante lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2016/97, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

c) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione.».

➤ Motivazione

Per la motivazione di questa proposta v. *supra*, segnatamente il punto a).

d) al comma 4, dopo le parole «possono richiedere una nuova iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione o controllo, in persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione»;

➤ Motivazione

Si propone di precisare che gli effetti interdittivi della cancellazione sanzionatoria di cui al comma 1 impediscono non solo una nuova iscrizione negli elenchi a titolo individuale ma

anche lo svolgimento di attività di collaborazione, amministrazione, direzione o controllo, in persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione. Questa modificazione va letta in combinato con la proposta successiva.

e) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Nel caso di persone giuridiche, la previsione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.».

➤ Motivazione

Il comma 4-*bis* mira a introdurre una più estesa responsabilizzazione degli esponenti aziendali, in linea, come già accennato, con i recenti interventi legislativi apportati nel settore della distribuzione assicurativa.

In particolare, nell'ipotesi di persone giuridiche si prevede che gli effetti della cancellazione di cui al comma 1 si estendano anche nei confronti dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione, controllo.

f) al comma 6, sono soppresse le seguenti parole: «, lettere b) e c)».

➤ Motivazione

Per una maggiore trasparenza del mercato dell'intermediazione creditizia e per incrementare la fiducia di consumatori e clienti nel settore, si propone di annotare tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati dall'OAM, e non più solo la sospensione o la cancellazione.

Quanto sopra è in linea con quanto previsto dalla direttiva PSDII secondo cui «[p]er rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento che sono autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o registrati presso di esse, compresi gli agenti, e per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, è necessario garantire l'accesso agevole del pubblico all'elenco delle entità che prestano servizi di pagamento (considerando 42).».

g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle

rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.».

➤ Motivazione

Sulla scorta di quanto già previsto per Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi (articolo 112-*bis*, comma 8-*bis*, del TUB), si propone di inserire un'apposita disposizione che rafforzi la cooperazione tra l'OAM e le altre autorità, sia in termini di informazioni scambiate sia di un'applicazione e interpretazione uniformi della disciplina di settore.

Il Presidente OAM

Visto il Direttore Generale